

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 ottobre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2017.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 259 dirigenti scolastici. (17A07185) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 2017.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unità di personale ATA. (17A07188) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**


DECRETO 27 settembre 2017.

Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e a diminuire il numero degli allievi da 17 a 16. (17A07163) Pag. 4

Ministero della salute

DECRETO 22 settembre 2017.

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. (17A07164) Pag. 5



Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale il «Centro studi in psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di rettifica con il quale viene confermata l'abilitazione all'attivazione del corso di formazione in psicoterapia alla sola sede principale di Firenze;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dal «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Roma e Padova;

Visto il decreto in data 9 maggio 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione ad ampliare la sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno, da via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino - piazza Vittorio Veneto n. 48, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da 17 a 16 e per l'intero corso a 64 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 30 maggio 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella seduta del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017, subordinata all'integrazione dell'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'Istituto con nota prot. 25716 del 19 settembre 2017, relativa all'adeguamento temporale del contratto di locazione;

Decreta:

Art. 1.

Il «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Livorno, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Livorno, da via Cambini n. 44 a Sesto Fiorentino - piazza Vittorio Veneto n. 48.

Art. 2.

È autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 17 a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 27 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A07163


MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2017.

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;



Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai medicinali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui

agli articoli 10, comma 1, lettera *c)*, e 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente Tariffa nazionale come determinata ai sensi dell'art. 3.

2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l'indicazione del numero di lotto non si applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate in base all'annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato *A*) o, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella, in base a quanto previsto nell'art. 5;

b) dall'importo indicato nella «Tabella dei costi di preparazione» (allegato *B*);

c) dall'incremento di cui all'art. 7;

d) dagli eventuali supplementi di cui all'art. 8;

e) dal costo del recipiente.

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi di legge.

Art. 4.


1. L'importo delle sostanze impiegate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1, non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella «Tabella dei prezzi delle sostanze» (allegato *A*), anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

Art. 5.

1. Per le sostanze non comprese nell'allegato *A* si applica il prezzo di acquisto, al netto dell'IVA, del quale deve essere conservata prova documentale.

2. Per l'approvvigionamento delle sostanze di cui al presente articolo, le spese di trasporto, ove fatturate dal fornitore, concorrono alla determinazione del prezzo della preparazione in funzione della quantità utilizzata nell'allestimento della stessa.



Art. 6.

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 1, e successivem odificazioni.

Art. 7.

1. I costi di preparazione di cui all'allegato B sono aumentati del 40%, al fine di compensare gli ulteriori oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all'allestimento della preparazione nonché quelli connessi alla dispensazione dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 8.

1. Al fine di compensare i costi connessi all'assolvimento degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative di riferimento, è dovuto un supplemento pari a € 2,50, per le preparazioni dei medicinali di cui all'art. 2, comma 1,c ontenenti:

a) una o più sostanze pericolose per la salute umana, riportate nella tabella n. 3 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana o classificate nel «Global Harmonized System» (GHS) con codice univoco «H»;

b) una o più sostanze di cui alla «Tabella dei Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

c) una o più sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la formulazione comprenda sostanze appartenenti a più di una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta una sola volta per ciascuna categoria.

Art. 9.

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

2. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».

4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Art. 10.

1. I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso.

Art. 11.

1. Sul prezzo di vendita dei medicinali calcolato ai sensi del presente decreto, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono esclusi i supplementi di cui all'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e il costo del recipiente.

Art. 12.

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.


Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2075



DECRETO 13 dicembre 2017.

Rettifica e modifica del decreto 22 settembre 2017, recante: «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2017, recante «Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante "Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2017;

Ritenuto di aggiornare la tariffa di cui al citato decreto 18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell'art. 125 del citato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26 maggio 2009 e il successivo Accordo di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 settembre 2017 recante «Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2017, n. 250, entrato in vigore il 9 novembre 2017;

Viste le note della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) del 17 novembre 2017 e del 27 novembre 2017, con le quale viene segnalata l'inesattezza dei prezzi di talune sostanze presenti nella «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, in quanto determinati sulla scorta dei costi di produzione al chilogrammo piuttosto che al grammo;

Dato atto che nelle menzionate note viene altresì proposto di apportare talune modifiche alla «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017 e, in particolare al punto 17 «Per le operazioni di smaltimento e sanificazione»:

a) allo scopo di contenere i costi a carico del paziente, diminuzione del previsto importo di 6 euro a 2,50 euro, in quanto le sostanze ivi elencate rientrando nella maggior parte dei casi tra quelle pericolose per la salute umana, con codice univoco «H», l'art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, prevede anche l'applicazione di un supplemento pari a 2,50 euro;

b) soppressione del termine «biologiche», in quanto termine eccessivamente generico con cui si potrebbe erroneamente intendere qualunque sostanza vegetale o animale;

Ritenuto di apportare le sopra descritte modifiche al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017;

Ritenuto, per facilitare la consultazione e applicazione del citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, riprodurre integralmente l'allegato A e l'allegato B in un testo aggiornato alle sopra riportate modifiche;

Acquisito il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 7 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Tabella dei prezzi delle sostanze», Allegato A al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 1 al presente decreto.

2. La «Tabella dei costi di preparazione», Allegato B al citato decreto ministeriale 22 settembre 2017, è sostituita dall'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: LORENZINI


Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2415



Allegato A
Tabella dei prezzi delle sostanze


Descrizione	Prezzo al grammo
A	
Acido acetilsalicilico	Euro 0,122
Acido ascorbico	Euro 0,059
Acido borico	Euro 0,110
Acido citrico	Euro 0,038
Acido cloridrico (diluito)	Euro 0,012
Acido fosforico	Euro 0,050
Acido glutammico	Euro 0,062
Acido lattico	Euro 0,077
Acido salicilico	Euro 0,049
Acido tannico (tannino)	Euro 0,195
Acido tartarico	Euro 0,071
Acido tricloro-acetico	Euro 0,205
Acqua depurata	Euro 0,002
Acqua ossigenata 100 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	Euro 0,007
Acqua ossigenata 10 vol. - (vedi perossido di idrogeno)	Euro 0,007
Agar Agar	Euro 0,136
Allume	Euro 0,038
Aloe polvere	Euro 0,101
Altea (radice) polvere	Euro 0,034
Altea estratto fluido	Euro 0,049
Ammoniaca	Euro 0,012
Ammonio carbonato	Euro 0,030



Ammonio cloruro	Euro 0,037
Ammonio solfoittiolato	Euro 0,157
Anice	Euro 0,098
Anice stellato (badiana)	Euro 0,077
Argento nitrato	Euro 2,505
Argento proteinato	Euro 1,871
Argilla sterilizzata	Euro 0,014
Atropina solfato	Euro 31,223
B	
Benzalconio cloruro	Euro 1,738
Bergamotto essenza	Euro 0,624
Bismuto carbonato basico	Euro 0,144
Bismuto nitrato basico (magistero)	Euro 0,209
Bismuto gallato basico (sottogallato)	Euro 0,273
Bismuto salicilato basico	Euro 0,105
Boldo polvere	Euro 0,093
Boldo estratto fluido	Euro 0,043
Borace	Euro 0,041
Burro di cacao	Euro 0,045
C	
Caffeina	Euro 0,141
Calcio carbonato (precipitato)	Euro 0,036
Calcio cloruro (cristalli)	Euro 0,060
Calcio fosfato bibasico	Euro 0,037
Calcio glicerofosfato	Euro 0,237
Calcio idrossido	Euro 0,083
Calcio lattato	Euro 0,060
Camomilla comune	Euro 0,106



Canfora	Euro 0,074
Cannabis infiorescenze (<i>D.M.23.03.2017</i>)	Euro 9,00
Carbone attivo	Euro 0,265
Carbone vegetale	Euro 0,034
Cascara estratto secco	Euro 0,117
Cedro essenza	Euro 0,459
Cellulosa acetofalato	Euro 1,052
Cera bianca	Euro 0,045
China rossa corteccia	Euro 0,051
China estratto fluido	Euro 0,060
Chinidina solfato	Euro 1,339
Chinina cloridrato	Euro 2,972
Chinina solfato	Euro 1,596
Cloroformio	Euro 0,034
Codeina fosfato	Euro 19,470
Collodio	Euro 0,040
D	
Diazepam	Euro 4,867
Difenidramina	Euro 1,361
E	
Efedrina cloridrato	Euro 0,888
Eritromicina	Euro 1,256
Etere etilico (anestetico)	Euro 0,022
Eucaliptolo	Euro 0,252
Eucalipto essenza	Euro 0,162
F	
Fenile salicilato	Euro 0,415




Fenolo	Euro 0,160
Fenolo liquido	Euro 0,060
Finocchio essenza	Euro 0,297
Frangula estratto secco	Euro 0,095
G	
Garofano essenza	Euro 0,317
Gelatina	Euro 0,073
Genziana estratto fluido	Euro 0,061
Genziana tintura	Euro 0,060
Ginepro essenza	Euro 0,634
Glicerina	Euro 0,020
Glicole propilenico	Euro 0,039
Glucosio	Euro 0,022
Gomma adragante	Euro 0,239
Gomma arabica	Euro 0,060
Guaiacolo	Euro 0,221
I	
Iodio	Euro 0,789
Iodoformio	Euro 0,498
Ipecacuana estratto fluido	Euro 1,478
L	
Lanolina anidra	Euro 0,041
Lidocaina	Euro 0,490
Lidocaina cloridrato	Euro 0,298
Limone essenza	Euro 0,183
Lino semi	Euro 0,019
Lino farina	Euro 0,021



Liquirizia	Euro 0,055
Litio carbonato	Euro 0,452
M	
Magnesio carbonato	Euro 0,033
Magnesio ossido	Euro 0,060
Magnesio solfato eptaidrato	Euro 0,024
Manna	Euro 0,086
Menta (foglie)	Euro 0,037
Menta essenza	Euro 0,313
Mentolo naturale	Euro 0,128
Metile-p-idrossibenzoato	Euro 0,205
Metile salicilato	Euro 0,091
Metionina	Euro 0,125
Morfina cloridrato	Euro 8,714
N	
Nadololo	Euro 6,048
Naltrexone	Euro 22,320
Niaouli essenza (gomenolo)	Euro 0,160
Nicotinammide	Euro 0,075
O	
Olio di arachidi	Euro 0,025
Olio di mandorle dolci	Euro 0,026
Olio di oliva	Euro 0,028
Olio di ricino	Euro 0,016
Olio di sesamo	Euro 0,028
Oxazepam	Euro 11,000




P	
Pancreatina	Euro 0,124
Papaina	Euro 0,147
Papaverina cloridrato	Euro 1,874
Paracetamolo	Euro 0,135
Paraffina solida	Euro 0,024
Paraffina liquida	Euro 0,020
Perossido di idrogeno 100 vol.	Euro 0,007
Perossido di idrogeno 10 vol.	Euro 0,007
Pilocarpina cloridrato	Euro 18,095
Pino essenza	Euro 0,317
Pino gemme	Euro 0,050
Piperazina adipato	Euro 0,165
Poligala (virginiana radice)	Euro 0,062
Poligala estratto fluido	Euro 0,061
Polivinilpirrolidone	Euro 0,119
Potassio bromuro	Euro 0,100
Potassio cloruro	Euro 0,044
Potassio ioduro	Euro 0,424
Potassio permanganato	Euro 0,252
Potassio sulfoguaiacolato	Euro 0,144
Procaina cloridrato	Euro 0,580
R	
Rabarbaro polvere	Euro 0,066
Rabarbaro estratto fluido	Euro 0,072
Ratania	Euro 0,039
Resorcina	Euro 0,216



S	
Saccarina	Euro 0,095
Saccarosio	Euro 0,022
Senna foglia	Euro 0,029
Senna frutti	Euro 0,044
Sodio benzoato	Euro 0,053
Sodio bicarbonato	Euro 0,042
Sodio bromuro	Euro 0,169
Sodio citrato	Euro 0,052
Sodio cloruro	Euro 0,038
Sodio fosfato bibasico	Euro 0,022
Sodio glicerofosfato	Euro 0,089
Sodio ioduro	Euro 0,369
Sodio salicilato	Euro 0,055
Sodio solfato anidro	Euro 0,025
Sodio solfato decaidrato	Euro 0,010
Sodio stearato	Euro 0,038
Sodio tiosolfato	Euro 0,041
Solfadiazina	Euro 0,938
Solfanilammide	Euro 0,354
Solfo precipitato (magistero)	Euro 0,034
Solfo sublimato (fiori)	Euro 0,031
Sorbitolo puro	Euro 0,026
Sorbitolo soluzione al 70%	Euro 0,021
Spermaceti	Euro 0,046
Stearina	Euro 0,033




T	
Talco	Euro 0,019
Teobromina	Euro 0,310
Teofillina	Euro 0,231
Terpina idrata	Euro 1,812
Timolo	Euro 0,254
V	
Valeriana polvere	Euro 0,066
Valeriana tintura	Euro 0,065
Vaselina bianca	Euro 0,023
Z	
Zinco ossido	Euro 0,029
Zinco solfato	Euro 0,058
Zucchero (v. saccarosio)	Euro 0,022



Allegato B "TABELLA DEI COSTI DI PREPARAZIONE"

Descrizione	Prezzo Euro	DISPOSITIVI, MATERIALI DI CONSUMO E PROCESSI S.A.L. (Il cui costo risulta assorbito nel valore in euro riportato nella colonna "Prezzo")
1. Preparazioni liquide (soluzioni fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	6,65 0,80 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
2. Estratti liquidi e tinture (fino a 2 componenti e fino a 2 operazioni tecnologiche) per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	8,00 0,80 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Siringa in plastica, filtro monouso (ad esempio filtro per siringa, carta da filtro o filtro a ditale)
3. Emulsioni, sospensioni e miscele di olii (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino a 250 g) per ogni g. 100 o frazione in più oltre i g. 250 per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,70 0,70 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale. Eventuali siringhe per prelievi volumetrici.
4. Preparazioni semisolide per applicazione cutanea e paste (per 20 unità) (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche, fino 50 g) per ogni g. 50 o frazione in più oltre i g. 50 per ciascun componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	13,30 0,75 0,75 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
5. Polveri composte e piante per tisane (fino a 2 componenti e 2 operazioni tecnologiche) per ogni componente in più sul prezzo finale per ogni operazione tecnologica in più	6,65 0,75 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
6. Cartine e cialdini (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 10 unità) oltre le prime 10 per ogni unità in più per ogni unità in meno, sottrarre per un componente in più fino a un massimo di 4 per ogni operazione tecnologica in più	11,00 0,25 0,35 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
7. Capsule (fino a 1 componente e 3 operazioni tecnologiche, per 120 unità) oltre le prime 120 per ogni 10 unità o frazione in più per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre per un componente in più fino a un massimo di 4 per ogni operazione tecnologica in più	22,00 2,00 1,00 0,60 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
8. Compresse e gomme da masticare medicate (fino a 4 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 100 unità) oltre le prime 100 per ogni 10 unità o frazioni in più per ogni 10 unità o frazione in meno, sottrarre per ogni operazione tecnologica in più	33,25 3,00 2,00 2,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.



9. Pillole, pastiglie e granulati (fino a 100 g) (fino a 1 componente e 4 operazioni tecnologiche)	oltre 20 unità o 100 g per 10 unità o 50 g o frazioni in più	19,95	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni 10 unità o 50 g o frazioni in meno, sottrarre	0,15	
	per ciascun componente in più sul prezzo finale fino al massimo di 4	0,30	
	per ogni operazione tecnologica in più	0,60	
		2,30	
10. Preparazioni semisolide per uso orale veterinario (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche, per 5 unità o fino a 50 g)	oltre le prime cinque unità ogni unità in più o per ogni 10 g in più	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni unità o per ogni 5 g in meno, sottrarre	0,30	
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,80	
	per ogni operazione tecnologica in più	0,60	
		2,30	
11. Suppositori e ovuli (fino a 3 componenti e 4 operazioni tecnologiche, per 6 unità)	per ogni unità in più	13,30	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
	per ogni unità in meno, sottrarre	0,60	
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	1,10	
	per ogni operazione tecnologica in più	0,60	
		2,30	
12. Colliri e preparazioni oftalmiche semisolide (fino a 2 componenti, 4 operazioni tecnologiche per un flacone fino a 10 mL o 10 g)	per ogni componente in più sul prezzo finale	31,65	Camice monouso sterile, siringhe sterili, filtri per sterilizzazione, guanti sterili, cuffia monouso, mascherina monouso, calzari monouso. Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
	per ogni operazione tecnologica in più	5,00	
		10,00	
13. Soluzioni e sospensioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche) <i>diluzione, miscelazione fino a 2 componenti già sterili</i>	ripartizione fino a 10 unità		Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
	per ogni unità in più	53,00	
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,40	
	per ogni operazione tecnologica in più	1,00	
	per ogni 250 mL in più o frazioni	10,70	
		4,00	
14. Emulsioni sterili (fino a 100 mL e 2 operazioni tecnologiche)	fino a 8 componenti		Camice monouso sterile, cuffia, guanti sterili, mascherina, calzari monouso, siringhe sterili di vario volume per prelievo, aghi (anche dotati di filtro se necessario), garze sterili, connettori, spike, filtri (se necessari), sacca/flacone/pompa elastomerica/siringa sterile da riempire, alcool al 70 (o analogo disinfettante ferri). Il costo dell'eventuale dispositivo di filtrazione o dei processi di sterilizzazione è incluso nel valore della colonna "Prezzo"
	per ogni unità in più	65,00	
	per ciascun componente in più sul prezzo finale	0,40	
	per ogni operazione tecnologica in più	1,00	
	per ogni 250 mL in più o frazioni	10,70	
	4,00		



15. Triturazioni e diluizioni omeopatiche (1 componente e 3 operazioni tecnologici fino a 30 g o 30 mL)	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
per ogni componente in più	1,00	
per ogni operazione tecnologica fino a un massimo di 100 frazioni in più	0,10	
Per ogni 30 g o 30 mL o frazioni in più	0,50	
16. Pillole omeopatiche (fino a 2 componenti e 3 operazioni tecnologiche e fino 4 g)	11,00	Abbigliamento idoneo alla preparazione e dispositivi di protezione individuale.
per ogni componente in più	1,00	
per ogni operazione tecnologica in più fino a massimo 100	0,10	
Per ogni 4 g in più	0,50	
17. Per le operazioni di smaltimento e sanificazione	2,50	
in caso di allestimento di preparazioni magistrali contenenti sostanze citotossiche, mutagene, teratogene ed emoderivate.		
NOTE		
1	L'eccezione, anche se non è considerato componente e non è espressamente indicato in ricetta, va esplicitato in etichetta e tariffato senza essere conteggiato come componente aggiuntivo.	
2	La scelta del/i contenitore/i primario/i è strettamente legata alla garanzia di qualità del farmaco allestito ed alla sicurezza nella manipolazione/somministrazione da parte dell'utente finale. Il contenitore viene tariffato al costo.	
3	Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all'utente unitamente al foglietto illustrativo.	
4	Per operazioni tecnologiche si intendono ad esempio, non in via esclusiva: pesata, misura volumetrica, dissoluzione, diluizione, miscelazione, ripartizione, riscaldamento, sterilizzazione, filtrazione, triturazione, polverizzazione, setacciatura, test analitici, misura del pH.	

